

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 marzo 2025, n. 134
COOPERATIVA SOCIALE "SANTA CHIARA" ONLUS – Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2019 e ss.mm.ii., del R.R. n. 4/2019, e dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), denominata "Stella Maris" con dotazione di n. 38 p.l. di cui n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo "A" e n. 16 p.l. in Rsa di mantenimento demenze di tipo "B" di cui al RR n.4/2019 ubicata in Manfredonia, loc. Siponto, in via Stella Maris n. 1.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)"*;

- **all'articolo 8** che: *" 1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune . 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernete il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del*

dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa;

- **all'articolo 24** commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITAMENTO istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITAMENTO istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS) 3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.

4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- **all'articolo 29**, comma 9, che: *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare"*.

La medesima L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. all'art. 29 co. 7 dispone che nel periodo intercorrente la data di entrata

in vigore della legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie elencate nel co. 6 del medesimo articolo, sono dichiarate inammissibili, mentre *"Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge"*. A tale ultima previsione è stato aggiunto il comma 7 bis il quale dispone che: *"Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero."*

Con tale disposizione, dichiarata l'inammissibilità delle istanze *"presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture sociosanitarie elencate nel co. 6"* (tra cui non sono annoverate le RSA ex RR 3/2005), il legislatore ha voluto far salve da detta inammissibilità altre due fattispecie di istanze, sempre limitatamente alle strutture di cui al comma 6:

- a) le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture realizzate con finanziamenti pubblici – Fondi FESR;
- b) le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture presentate alla data del 31/12/2017 e che alla data di entrata in vigore del regolamento regionale (RR 4/2019 entrato in vigore il 9 febbraio 2019) sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio.

Con nota pec prot. 43170 dell'01/12/2017, il comune di Manfredonia ha richiesto *"ai sensi dell'art. 7 c. 3 della L.R. N. 9/2017, la verifica di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) della stessa legge"* su istanza, presentata dalla della Società Cooperativa Sociale SANTA CHIARA, con sede legale in 71043 Manfredonia alla via Lago Salso n. 3, in data 09/11/2017, di autorizzazione alla realizzazione nel Comune di Manfredonia località Siponto con ingresso dalla via Stella Maris n. 1 di una struttura a ciclo continuativo destinata a Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.), denominata Stella Maris, *"con dotazione di n. 38 posti letto, di cui n. 16 per il Nucleo Alzheimer, avente le caratteristiche indicate nell'allegato progetto, redatto in conformità alle disposizioni contenute nel punto D.05 del Regolamento Regionale 13.01.2005 n. 3 e s.m.i., ed ai requisiti minimi definiti nello stesso"*.

Nel frattempo, oltre alla L.R. n. 53/2017, modificata dalle successive LL.RR. nn. 18/2018 e 53/2018, che istituisce le nuove RSA, sono intervenuti i seguenti atti normativi e deliberativi:

- il R.R. 21/01/2019, n. 4, entrato in vigore il 09/02/2019, avente ad oggetto: *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), con il quale sono stati stabiliti agli articoli 5, 6, 7 e 8 i requisiti minimi ed ulteriori, agli articoli 9 (*Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio*) e 10 (*Fabbisogno per l'accreditamento*) il nuovo fabbisogno di RSA, nonché agli articoli 11, 12 e 13 le procedure di riconversione nelle nuove tipologie di RSA;
- la D.G.R. n. 793 del 02/05/2019, ad oggetto *"R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento"*

con cui la Giunta regionale ha reso più esplicito l'ambito di applicazione dei commi 7 e 7-bis, indicando anche le procedure da seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio - che in nessun caso avrebbero potuto prescindere dal previo rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione prevista dall'art. 7 L.R. n. 9/2017 sulla base di un parere positivo di compatibilità - e precisando al Paragrafo 10 dell'allegato che: *"Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero del rilascio dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitaria già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del R.R. n. 4/2007. Rientrano nella previsione del R.R. n. 4/2019, art. 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune. Inoltre, gli interventi di cui innanzi non devono essere finanziati con contributi pubblici bensì con fondi privati"*.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 85 del 24/03/2021** lo scrivente Servizio ha determinato che *"in esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019, di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale sulla richiesta dal Comune di Manfredonia di cui alla nota pec prot. 43170 dell'01/12/2017 in relazione all'istanza della Società cooperativa sociale "Santa Chiara" onlus di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, denominata "Stella Maris"*.

Con **Determinazione Dirigenziale n. 753 del 05/07/2021**, il Dirigente del Settore I – Risorse Umane Sviluppo Economico del Comune di Manfredonia rilasciava, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L.R. n.9 del 02/05/2017, in favore della Società Cooperativa Sociale Santa Chiara, l'autorizzazione alla realizzazione di n. 38 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per soggetti non autosufficienti RR 4/2019, di cui n. 16 p.l. Alzheimer, per trasformazione parziale della RSAA ex art. 67RR n.4/2007, denominata "Stella Maris", sita in Manfredonia, loc. Siponto, via Stella Maris n°1.

Con **pec del 22/05/2023**, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0007954 del 23/05/2022, la Dirigente del Comune di Manfredonia – Settore 1° - Servizio 2° - Attività produttive con nota prot. n. 24229 del 22/05/2023 ad oggetto *"L.R. 9/2017, ar.7. RSA 38 P.L. presso la struttura denominata "Stella Maris". Modifica dell'autorizzazione alla realizzazione rilasciata con determinazione n. 753 del 05/07/2021, per modifica layout interno della struttura. Richiesta di conferma della compatibilità"*, chiedeva ai sensi dell'art.7, co.3, della L.R. n. 9/2017, il rilascio della conferma del relativo parere di compatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), della stessa legge per modifica del layout interno della struttura.

Con **DD 191 del 09/06/2023**, notificata in data 22/06/2023, la scrivente Sezione determinava di *"confermare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 in merito all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata "Stella Maris"- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. Parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019", per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile"*.

Con **DD n.957 del 4/7/2023** il Dirigente del Comune di Manfredonia ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia Loc. Siponto, Via Stella Maris n.1.

Con **DD 238 del 7/08/2023** la scrivente Sezione determinava *“di concedere alla società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus, ai sensi dell’art. 7, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 85 del 24/03/2021, per ulteriori 120 giorni, con scadenza del termine previsto il 1 novembre 2023 (calcolato dalla data di scadenza del termine biennale del parere di compatibilità a decorrere dalla data del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione – 4 luglio 2023 – con l’aggiunta di 120 gg), termine entro il quale il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” Onlus dovrà presentare istanza di autorizzazione all’esercizio per la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 P.L. di cui n. 16 Alzheimer, denominata “Stella Maris”, per parziale trasformazione di RSSA ex art. 67 di cui al R.R. n. 4/2007 da realizzarsi in Manfredonia, in via Stella Maris n.1, in mancanza della quale si procederà all’avvio del procedimento di decadenza del citato parere di compatibilità.”*

Con istanza trasmessa con Pec allo scrivente Servizio in data **17/10/2023**, acquisita al prot. n. AOO183/0016520 del 19/10/2023 di questo Ente, la Sig.ra D’Ippolito Annamaria, in qualità di legale rappresentante della società Cooperativa Sociale Santa Chiara con sede legale in Manfredonia alla via Lago Salso n. 3, trasmetteva a questa Sezione **l’istanza di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento per la struttura RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019, denominata “Stella Maris” ubicata nel Comune di Manfredonia Siponto alla via Stella Maris n. 1, con dotazione di 78 p.l.** (52 p.l. di Rsa di mantenimento anziani- tipo A – RR n.4/2019 e n. 26 p.l. di Rsa di mantenimento demenze – tipo B – RR n.4/2019) **di cui n. 38 p.l. (22 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B_ RR n.4/2019) ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento.** Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- DD n. 753 del 05/07/2021 il Dirigente del Comune di Manfredonia rilasciava l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia Loc. Siponto, Via Stella Maris n.1, per parziale trasformazione di RSAA ex art 67, RR n.4/2007 denominata “Stella Maris”;
- DD 85 del 24/3/2021 con cui la Regione rilasciava parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale sulla richiesta dal Comune di Manfredonia di cui alla nota pec prot. 43170 dell’01/12/2017 in relazione all’istanza della Società cooperativa sociale “Santa Chiara” onlus di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, denominata “Stella Maris”;
- DD 191 del 09/06/2023 con cui la Regione confermava, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/201, il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n.85 del 24.03.2021 in merito all’istanza di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), di n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, in Manfredonia alla via Stella Maris n. 10, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 denominata “Stella Maris”- Esecuzione sentenza del Consiglio di Stato, Sezione III, 28 dicembre 2020, n. 8347 di conferma, in appello, della sentenza del T.A.R. Puglia, Bari, Sezione II, 6 febbraio 2020, n. 194. Parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, degli articoli 5, 9 ed 11 del R.R. n. 4/2019”, per modifica layout rispetto al progetto originario presentato con riferimento al medesimo immobile;
- DD 238 del 7/8/2023 con cui la Regione concedeva la proroga del termine di validità del parere di compatibilità rilasciato con DD n. 85 del 24/03/2021, per ulteriori 120 giorni, con scadenza del termine previsto il 1 novembre 2023;
- Determinazione del Dirigente n. 1679 del 24/12/2021 con cui il Dirigente rilasciava l’autorizzazione alla realizzazione di una RSA di mantenimento anziani di n. 40 posti letto a Manfredonia Loc Siponto, in via Stella Marsi n. 1 per riqualificazione parziale della RSAA ex art 67 RR 4/2007 denominata “Stella Maris”, sita in Manfredonia, loc Siponto, via Stella Maris n.1;
- DD 295 del 2.11.2021 con cui la Regione provvedeva a rilasciare parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all’istanza della società Cooperativa Sociale Santa Chiara per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67, autorizzata per 78 posti con DD del Comune di Manfredonia

n. 1233 del 29/09/2017, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 40 posti letto di cui 30 di RSA mantenimento anziani - tipo A pari a n. 2 nuclei e 10 di RSA di mantenimento demenze - tipo B pari ad n.1 nucleo, denominata "Stella Maris" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, in Viale Stella Maris n. 1;

- Notifica DD 295/2021;
- DD 192 del 9/6/2023 con cui la Regione confermava, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il parere favorevole di compatibilità già rilasciato con D.D. n. 295 del 02.11.2021, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Manfredonia in relazione all'istanza della società Cooperativa Sociale Santa Chiara per l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una RSAA ex art 67, autorizzata al funzionamento per 78 posti con DD del Comune di Manfredonia n. 1233 del 29/09/2017, in una RSA per soggetti non autosufficienti con dotazione di 40 posti letto di cui 30 di RSA mantenimento anziani - tipo A pari a n. 2 nuclei e 10 di RSA di mantenimento demenze - tipo B pari ad n.1 nucleo, denominata "Stella Maris" da realizzarsi nel Comune di Manfredonia, in Viale Stella Maris n. 1.
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Pratica n. 03767350717-27092023-1905 SCIA per attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- Suap _ presentazione SCIA antincendio;
- Suap ricevuta;
- DD n. 1233 del 29.09.2017 "Società Cooperativa Sociale Santa Chiara" - Nuova autorizzazione al funzionamento della struttura "Stella Maris" – in attuazione della legge regionale n. 19 del 10/07/2006 e s.m.i. e regolamento regionale n. 4 del 18/01/2007 e s.m.i. artt. 36,38,39 e 67";
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società in oggetto ha dichiarato il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR n. 4/2019;
- Documento di identità della Sig.ra D'Ippolito Annamaria, in qualità di legale rappresentante della società Santa Chiara;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Cooperativa Santa Chiara Onlus dichiara l'affidamento della responsabilità sanitaria della RSA (...);
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Cooperativa Santa Chiara Onlus dichiara "il personale in organico nella struttura distinto per tipologia e nel rispetto delle previsioni di cui alle sezioni "requisiti minimi organizzativi" e "requisiti specifici organizzativi" di cui al regolamento regionale 4/2019 (...);
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Cooperativa Santa Chiara Onlus dichiara "l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art.9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i.";
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 e 76 del DPR 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Cooperativa Santa Chiara Onlus dichiara "l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari (...)"

Con nota prot. n. AOO_183/**0466843/2024 del 26/09/2024**, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 ss.mm.ii., questa Sezione invitava la società Cooperativa Sociale "Santa Chiara", in persona del suo legale rappresentante *"ad integrare la documentazione trasmessa allo scrivente Servizio in data 17/10/2023 inviando tempestivamente alla Regione quanto richiesto ai punti da a) a d) ed a renderla disponibile al Dipartimento in oggetto incaricato delle verifiche al momento del sopralluogo"* ed incaricava il Dipartimento di Prevenzione della ASL di FOGGIA ad effettuare *"idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la RSA non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 denominata "Stella Maris" per n. 38 p.l. di cui n. 16 Alzheimer, per parziale trasformazione di RSAA ex art. 67, R.R. n. 4/2007 in Manfredonia in Viale Stella Maris n. 1 finalizzato*

alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per RSA e Centri diurni non autosufficienti, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione (anche in formato informatico vidimato digitalmente) della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2"

In riscontro alla predetta nota regionale prot. n. AOO_183/0466843/2024 del 26/09/2024, il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" con pec del **14/10/2024**, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/502624 del 15/10/2024, ha trasmesso integrazione documentale.

Con pec del **14/12/2024**, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/623138 del 16/12/2024, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ha trasmesso ad esito del sopralluogo ai fini della verifica dei requisiti minimi, organizzativi e strutturali per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8 comma 3 della LR 9 del 2017, scheda delle operazioni di verifica.

Nel verbale di sopralluogo prot. AFG-0134135-2024 del 14/12/2024, il Direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Foggia dichiara "(...) Considerato l'esito positivo del sopralluogo effettuato in data 08.10.2024, (...omissis...), presso la struttura in oggetto, nel corso del quale si è accertato la conformità dei luoghi ai requisiti strutturali e delle attrezzature ai requisiti tecnologici a quanto previsto dalle normative sopra richiamate.

Esaminata la documentazione allegata all'incarico, quella richiesta, acquisita e successivamente integrata, e visto l'esito positivo del sopralluogo, risulta che la struttura in oggetto indicata possiede i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi generali e specifici previsti dai regolamenti Regionali n. 4/20019 e n. 3/2005 e ss.mm.ii., ai fini del rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio per n. 38 p.l. di cui n. 22 p.l. Mantenimento di tipo "A" per persone anziane e n. 16 p.l. di Mantenimento di tipo "B" per persone affette da demenza.

Esprimono Parere Favorevole

Per quanto di competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per n. 38 p.l. di cui n. 22 p.l. Mantenimento di tipo "A" per persone anziane e n. 16 p.l. Mantenimento di tipo "B" per persone affette da demenza, per parziale trasformazione di una RSAA ex art. 67 RR n.4/2007 denominata "Stella Maris" sita in Manfredonia alla via Stella Maris n.1.

Azienda/Titolare : Società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus con sede legale in Manfredonia alla via Lago Salso n. 3

Legale Rappresentante: D'IPPOLITO Annamaria nata a (...omissis...)

Responsabile Sanitario : Dott. DE VITA Antonio, nato a (...omissis...) il 13/02/1956 (...omissis...), Laureato in Medicina e Chirurgia in data 28.10.1981 e Specializzato in Cardiologia in data 28.06.1991, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia dal 23.12.1981 al n. 2682.(...)

Unitamente alla predetta nota allegava la seguente documentazione:

- la scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio _Rsa non autosufficienti (Allegato 2) comprensivo del Modulo A "Requisiti minimi e specifici organizzativi"; Modulo B - "Requisiti strutturali generali"; "Requisiti strutturali minimi"; Modulo C "Requisiti Tecnologici" e Modulo D "Esito delle verifiche effettuate";
- incarico professionale di lavoro autonomo stipulato tra la società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" e il Dott. De Vita Antonio, in qualità di Responsabile Sanitario;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui il Dott. De Vita Antonio dichiara di aver accettato l'incarico di Responsabile Sanitario e dichiara il possesso dei titoli di studio, di iscrizione all'Ordine dei Medici e l'assenza di cause di incompatibilità di legge.

Dalla predetta scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della Rsa non autosufficienti (Allegato 2) si evince che, in merito alla verifica dei requisiti organizzativi il Dipartimento di

Prevenzione della ASL FG ha trasmesso l'elenco degli operatori (Modulo A _Tabella 1) con indicazione del titolo di studio, della qualifica, dell'iscrizione all'Albo/Ordine dove prevista ed il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria applicato, dalla quale si rileva che la figura del Responsabile sanitario è il Sig. **De Vita Antonio**, nato il 13/02/1956, laureato in Medicina e Chirurgia in data 28.10.1981 con Specializzazione in Cardiologia in data 28.06.1991, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia dal 23.12.1981 al n. 2682, mentre il medico specialista è il Dott. **Pazienza Luigi** laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università Abruzzese degli Studi "Gabriele D'Annunzio", con specializzazione in Geriatria e Gerontologia, conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi di Foggia dal 20/12/1978 al n. 2069.

Ad integrazione della precedente pec del 14/12/2024, il Dipartimento della ASL di Foggia con pec del 24/01/2025, acquisite in pari data al prot. di questo Ente al n. 0038674/2025 ed al n. 0038707/2025, trasmetteva la copia dei contratti definitivi del personale impiegato nella struttura e le comunicazioni Unilav del personale impiegato nella Rsa in oggetto.

A seguito di ricorso proposto dalla Cooperativa Sociale "Santa Chiara" volto ad ottenere l'accreditamento della struttura ai sensi del RR n. 4/2029, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n.382/2025, con **nota prot. 0037708/2025 del 23/01/2025** la scrivente Sezione invitava *"il legale rappresentante della società Cooperativa Sociale "Santa Chiara" a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie 58e sociosanitarie del R.R. n. 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."* Nelle more della trasmissione della predetta integrazione documentale si invitava *"Il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, entro e non oltre il termine di sette (7) giorni dalla notifica della presente, al fine di ottemperare agli adempimenti imposti dal Consiglio di Stato con sentenza n. 382/2025, per la struttura relativa alla parziale trasformazione RSAA ex art 67 RR 4 del 2007 in Rsa non autosufficienti con dotazione di n. 38 p.l. di cui n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ubicata in Manfredonia alla via Stella Maris n. 1, al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A ed al RR n.16/2019 per l'accreditamento istituzionale, con riferimento alla fase "Plan", sulla base delle griglie di autovalutazione. La documentazione esaminata ed acquisita in sede di verifica dovrà essere inviata alla Regione (anche in formato digitale)."*

Con pec del **27/01/2025** ad oggetto *"RSA non autosufficienti Società Cooperativa Sociale "Santa Chiara", corrente in Manfredonia (FG). Riscontro nota prot. AOO/RP/0037708 del 23.01.2025. Richiesta Griglie autovalutazione fase Plan."*, acquisita al prot. di questo Ente in pari data al n. 42437, il Servizio Qualità e Organismo tecnicamente accreditante (QU.O.TA) chiedeva al legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus la trasmissione delle Griglie di autovalutazione, di cui al *"Manuale di Accreditamento per le Strutture di assistenza territoriale extra ospedaliera"* approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii., al fine di programmare le attività di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento vigenti.

In riscontro a quanto richiesto, con pec del **27/01/2025**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n.42460, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Santa Chiara trasmetteva la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Santa Chiara dichiara *"in conformità a quanto richiesto dal RR n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, Allegato B – Sezione 1, come attestati dall'allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata."*;

- Griglie di autovalutazione requisiti comuni per la fase PLAN delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. n. 16/2019 – Allegato B – Sezione 1;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Santa Chiara Onlus dichiara *“in conformità a quanto richiesto dal RR n.16/2019 e ss.mm.ii., che la struttura summenzionata è in possesso dei requisiti specifici per la fase PLAN delle strutture delle strutture per anziani, Allegato B – Sezione 2A, come attestati dall’allegata griglia di autovalutazione debitamente compilata.”*;
- Documento di identità della Sig.ra D’Ippolito Annamaria, in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Santa Chiara Onlus;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con cui il legale rappresentante della Cooperativa Sociale Santa Chiara Onlus dichiara *“per la struttura “Stella Maris” sita in Manfredonia (FG) in Viale Stella Maris n.1, il possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie del RR n.16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di Plan”, allegando la griglia di autovalutazione predisposta dal Qu.O.T.A. – Aress debitamente compilata e firmata e il documento di identità del dichiarante.*

Con pec del **03/02/2025**, acquisita la prot. di questo Ente al n. 0059217 del 04/02/2025, il Qu.O.T.A. comunicava alla scrivente Sezione che *“Come programmato, in data 31.01 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit, consegnato contestualmente alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a “comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l’analisi delle cause, il trattamento e l’azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata”. Al fine di operare, come previsto dalla prassi operativa di Servizio, il successivo audit di follow up (documentale), il Gruppo di Valutazione resta in attesa del piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, al fine di valutarne l’adeguatezza e la congruità.”*

Con pec del **26/02/2025**, acquisita al prot. di questo Ente al n. 103986 del 27/02/2025, il Qu.O.T.A. trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. 585/2025 del 26/02/2025 con cui esprimeva *“parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura Rsa non autosufficienti con dotazione di n.38 p.l. di cui n.22 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n.16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 ubicata in Manfredonia (FG) alla Via Stella Maris n. 1, gestita dalla Società cooperativa sociale “Santa Chiara” di Manfredonia(FG), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di “Plan”.*

Con pec del **28/02/2025**, acquisita in pari data al prot. di questo Ente al n. 108635, il legale rappresentante della Cooperativa *“Santa Chiara”* Onlus trasmetteva alla scrivente Sezione l’elenco del personale aggiornato con l’indicazione del titolo di studio, della qualifica, della data di assunzione, della mansione, dell’iscrizione all’Albo/Ordine dove prevista, del monte ore e della tipologia del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria applicato.

Considerato quanto sopra

Si propone

- di rilasciare l’**autorizzazione all’esercizio per parziale trasformazione della RSAA ex art. 67RR n.4/2007**, ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. c) e dell’art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. **e l’accreditamento** ai sensi dell’art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Cooperativa Sociale *“Santa Chiara”* Onlus

Partita Iva: 03767350717

Rappresentante Legale: Sig.ra Annamaria D’Ippolito

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: via Lago Salso n. 3, Manfredonia

Attività: RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019;

Sede operativa: alla via Stella Maris n.1, Manfredonia, loc. Siponto;

Denominazione: "Stella Maris";

N. posti autorizzati: 38 p.l. di cui n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;

N. posti accreditati: 38 p.l. di cui n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;

Responsabile sanitario: il **Dott. DE VITA Antonio**, nato il 13/02/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di G. D'Annunzio di Chieti in data 28.10.1981 con specializzazione in Cardiologia rilasciata dall'Università Cattolica del sacro Cuore "A. Gemelli" di Roma in data 28.06.1991, abilitato all'esercizio della professione nell'anno 1981, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia dal 23.12.1981 al n. 2682.

Con le precisazioni che:

I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;

III. il legale rappresentante Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.

V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;

VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*

VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni"*

eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio per parziale trasformazione della RSAA ex art. 67RR n.4/2007**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. e **l'accREDITamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare e Gestore: Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus

Partita Iva: 03767350717

Rappresentante Legale: Sig.ra Annamaria D'Ippolito

Sede legale del soggetto Titolare e Gestore: via Lago Salso n. 3, Manfredonia

Attività: RSA per soggetti non autosufficienti di cui al RR n.4 del 2019;

Sede operativa: alla via Stella Maris n.1, Manfredonia, loc. Siponto;

Denominazione: "Stella Maris";

N. posti autorizzati: 38 p.l. di cui n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;

N. posti accreditati: 38 p.l. di cui n. 22 p.l. di Rsa di mantenimento di tipo A e n. 16 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019;

Responsabile sanitario: il **Dott. DE VITA Antonio**, nato il 13/02/1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di G. D'Annunzio di Chieti in data 28.10.1981 con specializzazione in Cardiologia rilasciata dall'Università Cattolica del sacro Cuore "A. Gemelli" di Roma in data 28.06.1991, abilitato all'esercizio della professione nell'anno 1981, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia dal 23.12.1981 al n. 2682.

Con le precisazioni che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Cooperativa Sociale "Santa Chiara" Onlus è tenuto al rispetto delle previsioni

di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l’elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

V. ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

VI. ai sensi dell’art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*

VII. ai sensi dell’articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio;

VIII. ai sensi dell’art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante”.*

- di notificare il presente provvedimento:

- **Alla società Cooperativa Sociale “Santa Chiara” (cooperativasantachiara@pec.it)**
- **Al Comune di Manfredonia (attivitaiproduttive@comunemanfredonia.legalmail.it)**
- **Al Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia (dipartimento.prevenzione@mailcert.aslfg.it; sispareanord@mailcert.aslfg.it)**
- **Al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) (quota.aress@pec.rupar.puglia.it)**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);

- f. il presente atto, composto da n. 18 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro